

## Deliberazione 16/11/2007 n.1730

Giunta della Regione Emilia Romagna - Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia che, al fine di promuovere il miglioramento energetico degli edifici nella Comunità, dispone che gli Stati membri a livello nazionale e regionale provvedano a:

- a) definire e applicare una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici;
- b) fissare e periodicamente aggiornare i requisiti di rendimento energetico con riferimento, rispettivamente, agli edifici di nuova costruzione in particolare di metratura superiore a 1000 m<sup>2</sup> ed agli edifici esistenti in particolare di metratura superiore a 1000 m<sup>2</sup> che subiscono ristrutturazioni importanti, tenuto conto delle condizioni ambientali nonché dell'uso cui l'edificio è destinato;
- c) disciplinare la certificazione energetica degli edifici affinché in fase di costruzione, compravendita o locazione detto attestato sia messo a disposizione degli interessati fornendo informazioni circa il rendimento energetico dell'edificio in confronto con i valori fissati dalle norme vigenti nonché raccomandazioni sugli interventi di miglioramento del rendimento energetico più profittevoli sotto il profilo costi-benefici;
- d) prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie, per classi di potenza e tipo di combustibile;
- e) prescrivere controlli periodici degli impianti di condizionamento dell'aria;
- f) assicurare che sia fornita alla utenza finale una consulenza in merito alle esigenze di sostituzione ovvero modifica degli impianti di climatizzazione;
- g) assicurare agli utenti finali che la certificazione energetica degli edifici, l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredo nonché le ispezioni delle caldaie e degli impianti di condizionamento con relativi suggerimenti e raccomandazioni, vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti;

- la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici che, al fine di rafforzare gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, stabilisce che gli Stati membri:

- 1) adottino obiettivi di risparmio energetico da conseguire mediante servizi energetici ed altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica come indicate dalla direttiva stessa, articolati in obiettivi intermedi;
- 2) elaborino programmi e misure di intervento al fine di migliorare l'efficienza energetica;
- 3) affidino ad una o più autorità o Agenzie il controllo generale e la supervisione del quadro istituito ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica;
- 4) assicurino che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare adottando una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- 5) assicurino che i distributori di energia forniscano prestazioni di risparmio energetico a favore degli utenti finali, selezionate dall'autorità pubblica preposta;
- 6) assicurino le informazioni sui meccanismi di efficienza energetica e sul quadro giuridico e finanziario di riferimento;
- 7) promuovano sistemi di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, diagnosi energetiche, misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- 8) mettano a disposizione degli utenti finali contratti modello relativi ai servizi di efficienza energetica;
- 9) istituiscano fondi per sovvenzionare la fornitura di programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- 10) promuovano la diffusione e l'accesso a diagnosi energetiche;
- 11) dispongano affinché i servizi di distribuzione dell'energia assicurino l'accesso a contatori individuali ai clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento per uso domestico nonché a fatture sui consumi energetici basate sul consumo effettivo con informazioni atte a consentire ai clienti di regolare il loro consumo;

- la direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", integrato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, che disciplina in particolare:

- a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- b) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
- c) la certificazione energetica degli edifici;
- d) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica degli edifici e delle ispezioni degli impianti;
- f) i meccanismi di cooperazione tra enti ed amministrazioni coinvolti;
- g) le funzioni delle regioni e degli enti locali;
- h) le misure di accompagnamento ed in particolare l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti;
- i) le sanzioni;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili, dispone diverse misure di incentivazione a favore degli interventi sugli edifici;

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme per l'attuazione sul Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ed in particolare il Titolo II contenente norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici;

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni, contenente disciplina delle attività di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici;

- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", ed in particolare il Capo VI contenente norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici;

- la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", ed in particolare l'art. 33 recante titolo "Requisiti delle opere edilizie" e l'art.34 contenente la previsione dell'adozione da parte dell'Assemblea Legislativa, di atti di indirizzo e coordinamento tecnico per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse;

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ed in particolare l'art. 16 che riserva, tra l'altro, alla Regione l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica;

- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare:

1) l'art. 2 che assegna alla Regione i compiti e le funzioni concernenti:

a) la promozione di attività di ricerca applicata nonché di attività sperimentali e dimostrative in materia di uso efficiente dell'energia;

b) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/32/CE citata;

c) la concessione di contributi per il miglioramento della efficienza energetica degli edifici pubblici;

d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del Titolo II della legge n. 10/91 citata con particolare riferimento agli accertamenti della osservanza delle norme sul risparmio energetico degli edifici e sulla progettazione, manutenzione e controllo degli impianti termici;

e) la promozione di attività di informazione e orientamento degli utenti finali riguardo alle tecniche e ai sistemi di risparmio energetico più proficui in un bilancio costi-benefici;

f) l'adozione di indirizzi per la formulazione di programmi di formazione dei tecnici preposti alle diverse fasi di progettazione, installazione, gestione, manutenzione, controllo e verifica degli edifici e degli impianti energetici anche ai fini dell'istituzione di una sistema di accreditamento di cui all'art. 23 della legge;

g) la predisposizione di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali;

2) l'art.3, comma 1, lett. f) e g), che assegna alle Province il compito di promuovere accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e di realizzare un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio degli impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni;

3) l'articolo 25 che riserva alla Regione il compito di individuare, in attuazione della direttiva 2002/91/CE:

a) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici;

b) le metodologie di calcolo del rendimento energetico degli edifici;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

4) gli artt. 27 e 28 recanti disposizioni per la gestione associata delle funzioni assegnate agli Enti locali e per lo sviluppo di forme di collaborazione tra le strutture tecniche della Regione e degli Enti locali al fine di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di politica energetica;

Richiamata la delibera n. 141 del 14 novembre 2007 con cui l'Assemblea Legislativa ha approvato il documento "Piano Energetico Regionale", nel quale sono delineati gli obiettivi e le linee di intervento in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili con specifico riferimento agli edifici e ai sistemi urbani;

Rilevato che il D.Lgs. 192/05 e successive modificazioni:

a) rinvia a successivi atti regolamentari per la definizione dei criteri e dei requisiti inerenti i criteri generali, le metodologie di calcolo, i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia per la climatizzazione degli edifici e per l'illuminazione degli ambienti, le norme di disciplina della progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti di climatizzazione, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti preposti alla certificazione energetica degli edifici e alla ispezione degli impianti;

b) fissa un regime transitorio di disciplina di alcuni degli aspetti sopra citati, nell'ambito degli allegati al provvedimento medesimo;

c) rende esplicita la clausola di cedevolezza nel senso che, in relazione a quanto disposto dall'art. 117, comma 5 della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 11/05, le norme del decreto e dei provvedimenti attuativi statali si applicano per le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE e sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva medesima, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal D.Lgs. 192/05;

d) richiama le autorità competenti affinché sia garantita l'esecuzione delle ispezioni sull'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assicurando l'integrazione di queste attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsti dall'art. 1, comma 44 delle legge n. 239/04;

e) richiama le Regioni, in accordo con gli Enti locali, a predisporre un programma di sensibilizzazione degli utenti finali e di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale anche attraverso l'attivazione di accordi con le imprese distributrici di energia elettrica e gas e le parti sociali interessate;

Ritenuto opportuno provvedere al recepimento della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2006/32/CE ed all'attuazione della L.R. 26/04 con l'obiettivo di conseguire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nel rispetto dei principi generali fissati dalle norme comunitarie e nazionali citate, disciplinando in particolare:

a) gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti;

b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti;

c) la certificazione energetica degli edifici;

d) l'accreditamento dei soggetti certificatori;

e) la disciplina di esercizio, manutenzione ed ispezione degli edifici ed impianti;

f) l'allestimento di un sistema informativo regionale per il monitoraggio dell'efficienza energetica di edifici ed impianti;

g) la promozione di servizi energetici e misure di sostegno rivolti all'utenza finale, per contribuire al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, al controllo della domanda di energia ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Ritenuto che alla base dell'atto volto a disciplinare gli standards minimi di prestazione energetica degli edifici, le metodologie di valutazione dei rendimenti, la certificazione energetica, la manutenzione ed il controllo degli impianti, la promozione di servizi reali a favore degli utenti finali, possano essere poste le seguenti considerazioni:

a) la Regione e gli Enti locali possono contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, uso efficiente delle risorse e delle fonti rinnovabili negli edifici attraverso l'adeguamento, il rafforzamento e l'utilizzo integrato degli strumenti di intervento di competenza con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e di regolazione dell'attività edilizia, alle iniziative formative e informative, allo sviluppo di attività sperimentali e dimostrative, all'allestimento di un efficace sistema di verifiche pubbliche sull'osservanza delle norme sul contenimento dei consumi energetici, al coordinamento degli strumenti pubblici di incentivazione e di diffusione di servizi di pubblica utilità quali le diagnosi e certificazioni energetiche ed i servizi di efficienza energetica di cui alla dir. 2006/32/CE;

b) le disposizioni regionali concernenti il rendimento energetico degli edifici e le connesse metodologie di calcolo debbono tener conto delle norme tecniche europee e nazionali di fonte EN e UNI con previsione di adeguamenti in relazione all'evoluzione di tali norme tecniche;

c) è possibile intervenire su tutti gli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso, per conseguire risultati di risparmio energetico;

d) il risparmio energetico offre l'occasione per ridurre la bolletta energetica delle famiglie e delle imprese, limitare le emissioni inquinanti connesse ai consumi finali, rendere meno pesante la dipendenza del nostro paese dalle fonti di importazione assicurando in tal modo maggiore sicurezza, affidabilità, economicità degli approvvigionamenti;

e) numerosi studi ed esperienze hanno dimostrato che esiste un ampio margine di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e che al contempo possono essere perseguiti più avanzati traguardi di efficienza energetica agli edifici nuovi rispetto agli standards fissati nel passato;

f) il fabbisogno energetico degli edifici durante il loro ciclo di vita può risultare sensibilmente ridotto se in fase di localizzazione degli stessi viene dato riscontro ai fattori di rilevanza bioclimatica;

g) le prescrizioni sul rendimento energetico degli edifici non debbono contraddire le altre prescrizioni essenziali sull'edilizia inerenti in particolare l'accessibilità, la sicurezza, il benessere abitativo, la fruibilità, l'uso razionale delle riserve naturali, la limitazione delle emissioni inquinanti nell'ambiente, la ottimizzazione di impatto ambientale derivante dall'uso di materiali e impianti che consumano energia presi in considerazione nel loro ciclo di vita;

h) le misure di miglioramento del rendimento degli edifici debbono prendere in considerazione alcuni fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza quali le richieste di raffrescamento estivo degli ambienti che portano a consumi crescenti di energia elettrica ed alla richiesta di potenza elettrica aggiuntiva alla rete;

i) un approccio progettuale integrato, a partire dalla fissazione di standards globali di rendimento energetico degli edifici, dà ai professionisti un elevato grado di flessibilità nella scelta delle soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi e dei benefici per l'utenza;

j) in attesa che siano disponibili metodologie standardizzate di calcolo integrato del rendimento energetico globale degli edifici, con riguardo ai diversi aspetti di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, illuminazione degli ambienti, produzione di acqua calda sanitaria, altri usi tipici del settore civile, risulta opportuno fissare standards prestazionali di rendimento energetico per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria;

k) l'individuazione di standard prestazionali riferiti alla climatizzazione invernale degli edifici ed alla produzione di acqua calda sanitaria cui si provvede con il presente atto, rappresenta un passo importante per gli obiettivi di risparmio energetico considerato che tali usi incidono per circa l'80% dei consumi energetici delle abitazioni e per il 65% degli edifici del terziario;

l) i requisiti prestazionali fissati per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a significative ristrutturazioni debbono essere compatibili con la possibilità di recuperare, tramite il risparmio energetico indotto, i costi supplementari dovuti al rispetto di detti requisiti entro un lasso di tempo ragionevole, tenuto conto del tempo di vita degli investimenti;

m) il miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti non implica necessariamente la completa ristrutturazione degli stessi e può invece richiedere un intervento limitato alle parti più significativamente incidenti sul bilancio energetico dell'edificio e che rispondono al criterio costi/benefici;

n) l'impianto termico costituisce un punto chiave della possibilità di migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti senza il ricorso a profonde ristrutturazioni degli edifici medesimi; sugli impianti più vecchi è possibile intervenire sulla base dei suggerimenti formulati dagli operatori preposti alla manutenzione ed al controllo periodico degli impianti medesimi, sotto questo punto di vista la regolamentazione degli aspetti di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici assume particolare rilievo ai fini del risparmio energetico, tutela dell'ambiente, sicurezza degli impianti medesimi;

o) uno dei principali ostacoli agli interventi per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici è la carenza di informazioni; la certificazione energetica è un importante strumento per rendere edotti gli utenti e più trasparente il mercato abitativo, pertanto è di rilevante importanza disciplinare la certificazione energetica degli edifici predisponendo un sistema di accreditamento degli operatori preposti;

p) nel caso degli edifici pubblici è opportuno che i dati di rendimento energetico siano esposti al pubblico come elemento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di impegno delle amministrazioni pubbliche per traguardi sempre più avanzati di efficienza energetica;

q) nel regolare gli aspetti che concernono il risparmio energetico negli edifici, è necessario definire un sistema efficace di accertamenti pubblici sul rispetto delle norme;

r) è opportuno che le misure di intervento pubblico a favore del risparmio energetico negli edifici, anche in attuazione della direttiva 2006/32/CE, siano oggetto di un'attività di monitoraggio al fine di verificare l'efficacia degli interventi rispetto ai risultati attesi; l'allestimento di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici e degli impianti risponde a tale scopo;

Ritenuto che, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività e dei servizi di miglioramento del rendimento energetico degli edifici sia utile adottare un atto di indirizzo e coordinamento, in attuazione dell'art. 25 della L.R. 26/04 e ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000, che, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2006/32/CE e in conformità ai principi stabiliti dal D. Lgs. 192/05 e successive modificazioni ed integrazioni definisca:

- a) gli standard minimi prestazionali degli edifici e degli impianti;
- b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti;
- c) la certificazione energetica degli edifici;
- d) l'accreditamento dei soggetti certificatori;
- e) la disciplina di esercizio, manutenzione ed ispezione degli edifici ed impianti;
- f) l'allestimento di un sistema informativo regionale per il monitoraggio dell'efficienza energetica di edifici ed impianti;
- g) la promozione di servizi energetici e misure di sostegno rivolti all'utenza finale, per contribuire al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, al controllo della domanda di energia ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Dato atto che i competenti Servizi degli Assessorati Attività Produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico e

Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione hanno predisposto il documento "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che i contenuti principali del documento in allegato riguardano:

- la definizione dei principali termini al fine di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale;
- l'individuazione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici nonché l'individuazione del loro campo di applicazione;
- la definizione delle metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- la certificazione energetica degli edifici e relativo ambito applicativo;
- l'allestimento di un sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
- l'individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;
- il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'accertamento della osservanza delle norme in materia di uso razionale dell'energia negli edifici e di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- l'allestimento del sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
- la previsione di misure di sostegno;

Ritenuto di:

- approvare il documento "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di proporre all'Assemblea legislativa il documento di cui al punto precedente;

Considerato che il documento allegato ha acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione – Autonomie locali, espresso nella seduta del 5 novembre 2007 e comunicato alla Regione con nota del 13 novembre 2007;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 450 del 3 aprile 2007 concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, dr.ssa Morena Diazzi, e dal Direttore Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, dott. Bruno Molinari ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007;

Su proposta

dell'Assessore alla Attività Produttive, Sviluppo

Economico, Piano Telematico

e

dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e ai sensi degli artt. 2 e 25 della L.R. 26/04 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", lo schema di "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Legislativa regionale lo schema di cui al punto 1, in attuazione dell'art. 25 della L.R. 26/04 e ai sensi del comma 3, art. 16 della L.R. 20/2000;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

---

[Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici \(PDF file\)](#)

[Allegati \(PDF file\)](#)